

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2909**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLUCCI, SEPIA, ANIASI, SANGALLI, FIORI*Presentata il 24 maggio 1985***Concessione del beneficio della contribuzione figurativa
ai massofisioterapisti ciechi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La categoria dei massofisioterapisti ciechi, esistente da decenni e riconosciuta con la legge n. 686 del 21 luglio 1961, modificata dalla legge n. 403 del 19 maggio 1971, rappresenta nel contesto delle attività dei non vedenti un preciso punto di riferimento professionale, culturale e sociale. I massofisioterapisti ciechi sono sempre stati riconosciuti come professionisti seri e insostituibili, anche oggi che le nuove tecnologie agevolano questa professione para-medica.

Basti pensare che uno dei più grandi fisioterapisti nel mondo è il non vedente francese André Albert.

Se i risultati professionali in questo campo sono encomiabili ciò è dovuto all'impegno ed alla dedizione dei lavoratori non vedenti, che anche a costo di gravi sacrifici intendono realizzarsi e rispondere completamente ai bisogni dei pazienti.

Tali sacrifici tuttavia comportano per i massofisioterapisti ciechi una usura non indifferente. La stessa manualità li espone a rischi ben più gravi di quanto non affrontino i lavoratori vedenti del settore.

Una intera vita spesa per tale lavoro riduce pesantemente le residue possibilità di un periodo di quiescenza meritato e sereno.

Alla caratteristica particolarmente usurante di questa professione si aggiunge il fatto del tardivo avviamento al lavoro dei non vedenti per svariati motivi, tra cui note difficoltà riabilitative, soprattutto per chi perde la vista dopo l'infanzia.

Tali considerazioni hanno indotto il legislatore a riconoscere come attività particolarmente usurante quella svolta dai centralinisti telefonici ciechi (legge n. 113 del 29 marzo 1985); conseguentemente a tale

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

riconoscimento, è stato attribuito a tutti i centralinisti ciechi un beneficio simile a quello che si richiede per i massofisioterapisti, cioè un abbuono ai fini pensionistici e dell'anzianità contributiva di 4 mesi per ogni anno di servizio prestato.

Tale riconoscimento oltre ad essere giusto ed equo non rappresenta un aggravio significativo per l'erario; infatti essendo i massofisioterapisti ciechi circa la decima parte dei centralinisti telefonici ciechi, anche la spesa sarà pari al 10 per cento di

quella prevista per questi ultimi e cioè cento milioni annui.

Ciò considerato, l'aspettativa della categoria può essere soddisfatta con la rapida approvazione di questa proposta di legge, che rappresenta nient'altro che una anticipazione rispetto ad analoghe norme, previste nella riforma previdenziale.

La legge è formata da 2 articoli, il primo contenente il riconoscimento del beneficio ed il secondo la copertura della spesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico, ai massofisioterapisti non vedenti, assunti ai sensi delle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, e successive modifiche e integrazioni, viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o imprese private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

ART. 2.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire cento milioni annui, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, e per gli anni successivi mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.